

Chiarimento n. 3 in tema di remunerazione della concessione e di oneri di riscossione

Ad integrazione di quanto indicato nel Chiarimento n. 1, si precisa che la quota denominata “*oneri di riscossione*”, di cui al comma 803 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., **in caso di riscossione del dovuto**, compete al Comune, mentre al Concessionario spettano, solo ed esclusivamente, l’aggio posto a base di gara e le spese di notifica ed esecutive effettivamente sostenute nei limiti delle Tabelle a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i.

In caso di annullamento per sgravio o di discarico della posizione per inesigibilità (previa giustificazione e rendicontazione), il Comune riconoscerà al Concessionario, solo ed esclusivamente, le spese di notifica ed esecutive effettivamente sostenute nei limiti delle Tabelle a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i.